



Piazza dei Caduti – Palazzo Giannantonio – Tel. 0835/585711 – Fax 0835/581208
P. Iva 00116240771 – C.F. 81001230770 www.comune.pisticci.mt.it

Ordinanza n. 244

Oggetto: DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO MENSILE DI PISTICCI

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

VISTO il DPCM 3 dicembre 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020);

CONSIDERATO CHE l'allegato 9 al DPCM 3 dicembre 2020 recante "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020", nel disciplinare l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio, stabilisce che tali attività debbano svolgersi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;

- individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro. Ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

PRESO ATTO del miglioramento della situazione epidemiologica sul territorio regionale e, in particolare, in quello comunale, ove sono diminuiti i nuovi casi di contagio da Covid-19;

VISTA la propria precedente ordinanza n. 154 del 13.11.2020 con la quale veniva disposta "la sospensione di tutti i mercati comunali mensili, di qualsiasi categoria merceologica. Le giornate non effettuate saranno recuperate in date da concordare con le Associazioni di categoria. Resta consentito lo svolgimento dei mercati giornalieri, settimanali, quindicinali e "posteggi sparsi" (domenicale, prefestivo, festivo e aree cimiteriali) relativi a qualsiasi categoria merceologica, da parte dei titolari di concessione di posteggio. Gli accessi ai mercati saranno delimitati da transenne e gli ingressi potranno essere scaglionati in relazione agli spazi disponibili, con possibile rilievo della temperatura corporea, per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale, individuando altresì percorsi distinti per l'ingresso e l'uscita dall'area";

VALUTATA pertanto la possibilità di consentire, nella presente fase dell'emergenza sanitaria, anche lo svolgimento del mercato mensile di Pisticci, da parte dei titolari di posteggio e degli esercenti l'attività di spunta, individuando specifiche misure volte alla prevenzione del rischio di contagio da Covid-19 e consentendo il recupero del mercato mensile sospeso per effetto dell'ordinanza n. 154 del 13.11.2020 nella giornata di mercoledì 23 dicembre 2020;

VISTO il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, adottato con D.C.C. n. 4 del 29.04.2014;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

Per i motivi descritti in premessa che:

sono consentite le attività di commercio su area pubblica, relative a qualsiasi categoria merceologica, nelle aree di mercato mensili organizzate e gestite dall'Ente comunale a Pisticci, da parte dei titolari di posteggio e degli esercenti l'attività di spunta, adottando le prescrizioni di esercizio di seguito specificate:

- al fine di consentire il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali e di evitare assembramenti, in relazione agli spazi disponibili, il numero massimo di posteggi utilizzabili nell'area mercatale provvisoriamente modificata e costituita da via Paisiello e dal piazzale adiacente al campo di calcetto di Via Magenta, è temporaneamente rideterminato in n. 68 posteggi, per l'occupazione dei quali sarà data priorità ai titolari di concessione con il seguente criterio: i titolari di posteggio su via Paisiello conserveranno il proprio posteggio, mentre i titolari di posteggio su Corso Metaponto verranno ricollocati presso il piazzale adiacente al campo di calcetto di Via Magenta;
- le aree di mercato saranno delimitate da transenne e gli accessi potranno essere scaglionati in relazione agli spazi disponibili, per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale, individuando altresì, qualora necessario, percorsi distinti per l'ingresso e l'uscita dall'area;
- si potrà accedere all'area mercatale soltanto se muniti di mascherina di protezione facciale, correttamente indossata;
- dovrà essere sempre garantito il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia tra i clienti, sia tra gli addetti alla vendita ed i clienti, sia tra gli operatori, anche nelle operazioni di carico e scarico;

- gli addetti alla vendita dovranno indossare mascherina e guanti monouso per servire gli avventori, diversi o comunque opportunamente igienizzati, rispetto a quelli utilizzati per le operazioni di riscossione dei pagamenti e dovranno procedere alla pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- dovranno essere messi a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per la scelta della merce;
- in caso di vendita di beni usati è obbligatorio procedere alla igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- in caso di vendita di prodotti alimentari o agricoli la merce posta in vendita dovrà essere idoneamente schermata o tenuta a distanza tale da impedire che venga toccata dagli avventori;
- la clientela dovrà essere informata con appositi cartelli sulle disposizioni previste dalla normativa mediante esposizione di apposita avvertenza in particolare ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.P.C.M. 17/05/2020 è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie;

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Pisticci;

la trasmissione di copia a:

Alla Prefettura
 Alla Regione Basilicata
 Commissariato della P.S.
 Alla Tenenza della Guardia di Finanza
 Comando Compagnia C.C.
 Comando Stazione C.C.
 Corpo Polizia Locale
 All'Ufficio SUAP
 All'Ufficio tecnico comunale
 Alle Associazioni del commercio su aree pubbliche, maggiormente rappresentative a livello locale.

MATERA
 POTENZA
 PISTICCI
 METAPONTO
 PISTICCI
 MARCONIA
 S E D E
 S E D E
 S E D E

Dalla Residenza Municipale, li 22.12.2020.

IL SINDACO
Avv. Viviana Verri



Viviana Verri